

GIORGIO CORBELLINI

LA LEGGE FONDAMENTALE E LA STRUTTURA DEL GOVERNATORATO ⁽¹⁾

1. Novità negli organi del potere legislativo ed esecutivo. — 2. Organo del potere legislativo. — 3. Organo del potere esecutivo. — 4. Il « Governatorato » e la sua strutturazione.

Mi è stato chiesto ⁽²⁾ di illustrare brevemente che cosa rimanga della struttura dello SCV dopo la promulgazione (26 novembre 2000) e l'entrata in vigore (22 febbraio 2001) della nuova legge fondamentale SCV, ossia in che misura la promulgazione e l'entrata in vigore della nuova legge abbia inciso sulla struttura del Governatorato.

Il presente intervento sarà breve e si ridurrà agli aspetti essenziali.

⁽¹⁾ Gli atti normativi più spesso citati nel presente lavoro sono: 1) Legge fondamentale della Città del Vaticano 7 giugno 1929, n. I (sarà citata: LF/I), in *AAS Suppl.* 1 (1929) 1-4; 2) Legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano 24 giugno 1969, n. LI (sarà citata: LGSCV), in *AAS Suppl.* 40 (1969) 29-32; 3) Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano 26 novembre 2001 (sarà citata: LF), in *AAS Suppl.* 71 (2000) 75-83; 4) *Regolamento generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano* (sarà citato: RGPSCV), pubblicato con decreto 3 maggio 1995, n. CCXXXI, in *AAS Suppl.* 66 (1995) 9-60. I testi, dei quali non è indicato dove siano pubblicati, si trovano presso l'archivio del Governatorato.

⁽²⁾ Questo in margine al « *Seminario di Studio sulla Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano* », organizzato dalla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce, tenuto — il 22 marzo 2000 — presso la sede della stessa Pontificia Università, nel quale questo aspetto non è stato trattato.

1. *Novità negli organi del potere legislativo ed esecutivo.*

Con il termine «Governatorato»⁽³⁾, quantunque dello stesso non esista in nessun testo normativo una «definizione», si deve intendere in sostanza l'insieme delle strutture, attraverso le quali viene esercitato il potere esecutivo.

Se questo sembrava essere abbastanza ovvio fin dall'inizio, dal momento che tale termine rimanda al «Governatore»⁽⁴⁾, al quale era delegato in via abituale il potere esecutivo⁽⁵⁾ — mentre quello legislativo gli poteva essere delegato dal Sommo Pontefice, «per determinare materie o per singoli oggetti»⁽⁶⁾, ossia a sua discrezione, di volta in volta — ciò lo è a maggior ragione oggi, dal momento che, nella nuova legge fondamentale, è stabilita una separazione, o meglio una distinzione, più evidente, rispetto al passato, tra gli organi ai quali è delegato dal Sommo Pontefice, titolare dei tre poteri nella loro pienezza⁽⁷⁾, rispettivamente il potere legislativo⁽⁸⁾ e quello esecutivo⁽⁹⁾.

La distinzione, dunque, non era particolarmente accentuata nel caso del Governatore, come non la era neppure nel caso della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, istituita il 20 marzo 1939⁽¹⁰⁾, e regolamentata solo con la legge sul governo

⁽³⁾ In concreto si parla del «Governatorato» nella legge sulle fonti del diritto, n. II — in *AAS Suppl.*, 1 (1929) 5-13 — (cfr. artt. 2, primo comma; 11, *i e l*; 20, *d*, secondo comma; 24, secondo comma), in quella sulla cittadinanza ed il soggiorno, n. III — in *AAS Suppl.*, 1 (1929) 14-21 — (cfr. art. 15, secondo comma); in quella sull'ordinamento amministrativo, n. IV — in *AAS Suppl.*, 1 (1929) 21-24 — (cfr. art. 5, *d*). Tranne che all'art. 24, secondo comma, della legge sulle fonti del diritto, n. II, in cui il termine «Governatorato» sembra riferirsi piuttosto al Palazzo in cui avevano sede il Governatore e gli Uffici posti alle sue dipendenze, negli altri casi esso si riferisce senz'altro al complesso degli Uffici e dunque alla struttura stessa attraverso la quale il Governatore esercitava la sua attività di governo dello Stato, in particolare a livello di esercizio del potere esecutivo.

⁽⁴⁾ Oggi questa figura non è più contemplata dalla legge; la carica, comunque, era vacante dal marzo 1952, quando morì il primo ed unico Governatore, il Marchese Camillo Serafini.

⁽⁵⁾ Cfr. LF/I, art. 6, primo comma.

⁽⁶⁾ LF/I, art. 5, primo comma.

⁽⁷⁾ Cfr. rispettivamente LF/I, art. 1, primo comma; LF, art. 1, n. 1.

⁽⁸⁾ Cfr. LF, art. 3, n. 1.

⁽⁹⁾ Cfr. LF, art. 5, n. 1.

⁽¹⁰⁾ Cfr. lettera della Segreteria di Stato, 20 marzo 1939, n. 346; *L'Osservatore Romano* 79 (5 aprile 1931) 1; *AAS* 31 (1939) 176.

dello SCV 24 giugno 1969, n. LI, che affidava alla stessa Commissione, indistintamente, l'esercizio del potere legislativo ed esecutivo, anche se, di norma, quest'ultimo era esercitato dal Delegato Speciale della stessa ⁽¹¹⁾.

Ovviamente, in una realtà specialissima come è lo Stato della Città del Vaticano, attese anche la sua natura di monarchia assoluta (elettiva) e la sua finalità, ben espressa nelle «Premesse» al Trattato del Laterano ⁽¹²⁾ e ripresa nel «Proemio» alla nuova legge, la distinzione non è e non potrebbe essere piena.

Infatti, nella nuova legge fondamentale è previsto che l'organo delegato ad esercitare il potere legislativo (= Commissione) sia presieduto dall'organo delegato all'esercizio del potere esecutivo (= Presidente) ⁽¹³⁾, dal medesimo debba essere coinvolto nell'esame delle «questioni di maggiore importanza» ⁽¹⁴⁾, che sono ovviamente di natura esecutiva, e sia deputato ad approvare «i bilanci preventivo e consuntivo dello Stato» ⁽¹⁵⁾, anch'essi materia rientrante nell'ambito dell'esercizio del potere esecutivo.

Inoltre, l'organo delegato all'esercizio del potere esecutivo «in casi di urgente necessità... può emanare disposizioni aventi forza di legge» ⁽¹⁶⁾. Anche se le stesse «perdono efficacia se non sono confermate dalla Commissione entro novanta giorni» ⁽¹⁷⁾, siamo sempre di fronte all'esercizio del potere legislativo. Abbiamo qui, dunque, un'ulteriore espressione di una non possibile o non conveniente separazione netta tra i due poteri.

In questo contesto non si deve dimenticare quanto previsto circa la necessità di procedere «di concerto con la Segreteria di Stato» ⁽¹⁸⁾.

Ciò vale per l'esercizio di entrambi i poteri — legislativo ed esecutivo —, dal momento che l'articolo che contiene tale disposizione, pur collocato nell'ambito delle disposizioni che regolano l'esercizio

⁽¹¹⁾ Cfr. LGSCV, rispettivamente artt. 1 e 2, comma secondo.

⁽¹²⁾ Cfr. Trattato del Laterano, «Premesse», commi primo e secondo (cfr. anche art. 26).

⁽¹³⁾ Cfr. LF, rispettivamente artt. 3, n. 1 e 5, n. 1.

⁽¹⁴⁾ Cfr. LF, art. 5, n. 3.

⁽¹⁵⁾ Cfr. LF, art. 12.

⁽¹⁶⁾ Cfr. LF, art. 7, n. 2.

⁽¹⁷⁾ Cfr. *ivi*.

⁽¹⁸⁾ Cfr. LF, art. 6.

del potere esecutivo, non ha un soggetto preciso, e quindi riguarda indistintamente l'esercizio di entrambi i poteri.

Inoltre, per quanto attiene all'esercizio del potere legislativo, è espressamente previsto che la Segreteria di Stato costituisca il « tramite » naturale per sottoporre « alla considerazione del Sommo Pontefice » i progetti di legge approvati dalla Commissione⁽¹⁹⁾.

Ciò era, per altro, anche la « mens » della Commissione che ha redatto il progetto, il quale, nel suddetto art. 6, contemplava esplicitamente, fino alla sua ultima redazione, entrambi gli organi delegati all'esercizio dei poteri legislativo ed esecutivo.

La nuova legge fondamentale — come è stato illustrato dai Chiarissimi Relatori del Seminario⁽²⁰⁾ — ha introdotto cambiamenti sostanziali solo in ordine agli organi delegati all'esercizio del potere legislativo e di quello esecutivo, mentre non ha introdotto alcun mutamento relativamente a quelli incaricati dell'esercizio del potere giudiziario, regolati attualmente dalla legge 21 novembre 1987 (oltre che dai Codici di procedura).

Essa, inoltre, al di là dei mutamenti che riguardano i vertici, non ha toccato nulla nella struttura e nell'organizzazione del Governatorato.

Per queste ragioni, senza trascurare del tutto ciò che attiene agli organi ed all'esercizio del potere legislativo, vorrei, qui, parlare quasi esclusivamente di ciò che attiene propriamente agli organi del potere esecutivo, che, nel loro complesso, formano appunto il « Governatorato », termine che la nuova legge fondamentale usa una sola volta, nel contesto delle competenze del Segretario Generale⁽²¹⁾.

Tale termine appare già in alcune delle prime sei leggi SCV⁽²²⁾, promulgate il 7 giugno 1929, giorno stesso dello scambio delle ratifiche dei Patti Lateranensi⁽²³⁾, e dunque della nascita dello Stato della Città del Vaticano, come pure in altre norme successive, ancora prima della sua regolamentazione più dettagliata ed organica⁽²⁴⁾.

(19) Cfr. LF, art. 4, n. 3.

(20) In particolare, cfr. CARDIA C., *La nuova Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano. Il rapporto tra potestà legislativa e potestà esecutiva* e DALLA TORRE G., *L'attività giudiziale nello Stato della Città del Vaticano e la Legge Fondamentale*.

(21) Cfr. LF, art. 9, n. 1 b.

(22) Cfr. sopra, nt. 3.

(23) Cfr. AAS 21 (1929) 295.

(24) Cfr., ad es., *Regolamento per la circolazione degli autoveicoli* 31 gennaio

Il Governatorato appare come la struttura alle dipendenze del Governatore, dunque di colui che, pur potendo ricevere per delega, entro limiti ben precisi, anche l'esercizio del potere legislativo, era delegato in modo abituale ad esercitare il potere esecutivo, come abbiamo già visto sopra.

2. *Organo del potere legislativo.*

La nuova legge fondamentale, riferendosi all'organo delegato — innanzitutto, anche se, come abbiamo ricordato poco sopra, non esclusivamente — all'esercizio del potere legislativo, ne parla semplicemente come della «Commissione»⁽²⁵⁾, senza ulteriori determinazioni.

Nella legge il suo Presidente è detto «Presidente della Commissione» o semplicemente «Presidente»⁽²⁶⁾.

D'intesa con la Segreteria di Stato, però, la «Commissione» continuerà a chiamarsi «Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano», denominazione che la medesima, istituita il 20 marzo 1939, deliberò già nella sua prima riunione⁽²⁷⁾ di proporre al Sommo Pontefice, il quale — come si desume dal fatto che con tale nome venne data notizia della nomina del Presidente e dei Membri⁽²⁸⁾ nonché della designazione del Segretario e del Delegato Speciale⁽²⁹⁾ — la approvò, al punto che la stessa denominazione è stata ininterrottamente conservata fino al presente.

D'altronde, anche la legge che ne ha regolamentato — dopo trent'anni dalla sua istituzione — l'esistenza, la composizione e le funzioni, parlava semplicemente di una «Commissione di Cardinali» o della «Commissione»⁽³⁰⁾, ad eccezione di una volta in cui parla di «Pontificia Commissione»⁽³¹⁾.

1930, n. XII — in *AAS Suppl.* 1 (1929) [dovrebbe essere: 2 (1930)!] —, artt. 1; 9, secondo comma; *Decreto che approva il Regolamento per l'introduzione ed esportazione delle merci* 31 luglio 1930 — in *AAS Suppl.* 2 (1930) 25-28 —, art. 6.

⁽²⁵⁾ Cfr. LF, artt. 3; 4, nn. 1 e 2; 5, n. 3; 7, n. 3; 12.

⁽²⁶⁾ Cfr. LF, artt. 5, nn. 1 e 2; 7, n. 1; 8, n. 1; 9, n. 1; 11, n. 1; 13, n. 3; 14.

⁽²⁷⁾ Cfr. Verbale della seduta 30 marzo 1939, 1.

⁽²⁸⁾ Cfr. *AAS* 31 (1939) 176.

⁽²⁹⁾ Cfr. *L'Osservatore Romano* 79 (5 aprile 1939) 1.

⁽³⁰⁾ Cfr. LGSCV, artt. 1-4.

⁽³¹⁾ Cfr. LGSCV, art. 6.

Il Cardinale Presidente della stessa — quando ci si riferisce a lui nel contesto dell'esercizio del potere legislativo o comunque nell'ambito dell'attività della Commissione — continuerà a chiamarsi «Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano».

La Pontificia Commissione, costituita inizialmente da tre Cardinali⁽³²⁾, nominò un Segretario e, con l'approvazione del Sommo Pontefice⁽³³⁾, un Delegato Speciale⁽³⁴⁾.

Con la legge del 24 giugno 1969, n. LI, venne istituzionalizzata la figura del Delegato Speciale⁽³⁵⁾, mentre scomparve quella del Segretario della Pontificia Commissione⁽³⁶⁾.

Secondo la legge del 1969, nelle Adunanze fungeva da attuario il Segretario Generale del Governatorato⁽³⁷⁾, che per altro sostituiva il Delegato Speciale in caso di sua assenza o impedimento⁽³⁸⁾.

Di fatto, però, il Segretario Generale del Governatorato⁽³⁹⁾, a partire dal 1991, nell'*Annuario Pontificio*⁽⁴⁰⁾, compariva anche come «Segretario della Pontificia Commissione SCV», senza per altro aver mai ricevuto formalmente tale nomina. Quando poi egli, il 18 giugno 1994, fu sostituito, nell'incarico di Segretario Generale del Governatorato, da un altro Prelato⁽⁴¹⁾, fu formalmente «confermato» come Segretario della Pontificia Commissione SCV.

Nominato egli il 19 dicembre 1994 Segretario di un Dicastero di Curia⁽⁴²⁾, il 1° febbraio 1995, veniva chiamato a succedergli, come

⁽³²⁾ Nicola Canali, *Presidente*; Giuseppe Pizzardo e Domenico Mariani.

⁽³³⁾ Cfr. Verbale della seduta del 30 marzo 1939, 1.

⁽³⁴⁾ Rispettivamente nelle persone di Mons. Primo Principi e dell'Ing. Enrico Pietro Galeazzi: cfr. *L'Osservatore Romano* 79 (5 aprile 1939) 1.

⁽³⁵⁾ Cfr. LGSCV, art. 2. La carica in quel tempo era ricoperta (dal 27 marzo 1968) dal Marchese Dott. Don Giulio Sacchetti.

⁽³⁶⁾ Nel 1969 era ancora l'anziano Mons. Principi, che, l'8 maggio 1956, era stato nominato Arcivescovo tit. di Tiana.

⁽³⁷⁾ Cfr. LGSCV, art. 3, commi secondo e terzo.

⁽³⁸⁾ Cfr. LGSCV, art. 2, comma terzo.

⁽³⁹⁾ Si tratta di S.E. Mons. Bruno Bertagna, nominato Segretario Generale del Governatorato il 6 aprile 1990 ed eletto Vescovo titolare di Drivasto il 15 dicembre 1990.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. ad. es., *Annuario Pontificio* 1991, 1314.

⁽⁴¹⁾ Si tratta di Mons. Gianni Danzi, nominato poi Vescovo tit. di Castello il 2 maggio 1996.

⁽⁴²⁾ In concreto: del Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi (ora: Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi).

Segretario della Pontificia Commissione SCV, il Segretario Generale del Governatorato⁽⁴³⁾.

La figura del Segretario della Pontificia Commissione SCV — dal 1991 al 2001 — era *praeter legem*, atteso il fatto che, come sopra ricordato, la legge 24 giugno 1969, n. LI, non la contemplava, mentre dal 1939 al 1969, non esistendo una legge che istituiva e regolamentava la struttura della Pontificia Commissione SCV, si trattava di una semplice situazione di fatto.

Tale figura è ora ignorata dalla nuova legge fondamentale, anche se pare ovvio che la Commissione debba designare un attuario per la redazione dei Verbali e per le incombenze di segreteria, di cui potrebbe abbisognare come organismo collegiale. Ciò potrà essere previsto nel Regolamento, che la stessa Pontificia Commissione dovrà darsi, come si evince dalla legge fondamentale⁽⁴⁴⁾.

3. *Organo del potere esecutivo.*

Il Cardinale Presidente, in quanto organo delegato ad esercitare il potere esecutivo, sarà denominato, come indicato dalla Segreteria di Stato, «Presidente del Governatorato».

Egli avrà dunque un duplice titolo, a seconda dell'ambito in cui è considerato — esercizio del potere legislativo o di quello esecutivo —, ossia «Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano» e «Presidente del Governatorato».

Il Segretario Generale⁽⁴⁵⁾ ed il Vice Segretario Generale⁽⁴⁶⁾ si intendono, come fino al presente, Segretario Generale e Vice Segre-

(43) Segretario Generale del Governatorato, come già detto, era dal 18 giugno 1994, Mons. Gianni Danzi.

(44) Cfr. LF, art. 4, n. 1.

(45) La figura e la sua denominazione appaiono, per la prima volta, nella legge sull'ordinamento amministrativo 7 giugno 1929, n. IV — in *AAS Suppl.* 1 [1929] 21-24 — (cfr. art. 7) (cfr. anche *Regolamento per la circolazione degli autoveicoli*, 31 gennaio 1930, n. XII — in *AAS Suppl.* 1 (1929) [dovrebbe essere: 2(1930) 5-12 [cfr. all. B]]. Sarà soprattutto a partire dalla legge sull'ordinamento del Governatorato 1° dicembre 1932, n. XXXII — in *AAS Suppl.*, 2 [1930] 21-25 — (cfr., in particolare, art. 2, comma secondo), che ha trovato adeguate determinazioni nel *Regolamento per gli Uffici e Servizi del Governatorato* 5 dicembre 1932, n. XXXIII — in *AAS Suppl.*, 2 [1930] 26-46 —, che la normativa determinerà le sue competenze.

(46) La figura è stata istituita e regolamentata, sentita la Segreteria di Stato, con il decreto del Cardinale Presidente della Pontificia Commissione SCV

tario Generale « del Governatorato », pur non figurando tale specificazione nella nuova legge fondamentale ⁽⁴⁷⁾; continueranno, quindi, a chiamarsi così.

Quando la Pontificia Commissione era, a norma di legge, delegata anche all'esercizio del potere esecutivo ⁽⁴⁸⁾, gli atti erano abitualmente attribuiti alla stessa, anche se, di fatto, erano posti dal Cardinale Presidente, dal Pro-Presidente (Cardinale o Vescovo/Arcivescovo), dal Delegato Speciale — incaricato di esercitare, a nome della Pontificia Commissione, il potere esecutivo ⁽⁴⁹⁾ — o dal Segretario Generale del Governatorato (se non altro, in sostituzione del Delegato Speciale) ⁽⁵⁰⁾.

Per evitare possibili « contestazioni » degli atti di natura amministrativa emessi dai suddetti soggetti ma come se fossero emessi dalla Pontificia Commissione, nella seduta del 23 maggio 1991, la Pontificia Commissione decise di convalidare a tutti gli effetti quelli emessi nel passato e autorizzò le stesse Autorità ad adottare in futuro i provvedimenti disciplinari ed in genere quelli di natura amministrativa che, per prassi consolidata, le medesime emanavano, quantunque la normativa vigente prevedesse che fossero emessi dalla Pontificia Commissione. Restavano esclusi dalla stessa autorizzazione gli atti di natura legislativa.

Nell'adunanza del 31 ottobre 1992, la Pontificia Commissione ha confermato ed integrato la suddetta delibera e ne ha ordinato la pubblicazione, cosa fatta con l'ordinanza del 3 novembre 1992, n. CXCIV ⁽⁵¹⁾.

Ora, promulgata la nuova legge fondamentale e meglio distinto l'esercizio dei poteri legislativo ed esecutivo, con l'attribuzione di quello del potere esecutivo al Cardinale Presidente, con ordinanza del 22 febbraio 2001, n. CCCXLVIII ⁽⁵²⁾, si è provveduto a indicare che:

n. 229353, del 4 maggio 1993, dopo la nomina del Vice Segretario Generale, avvenuta il 19 aprile 1993.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. LF, artt. 3, n. 3; 5, n. 2; 8, n. 2; 9, n. 1; 10; 11, n. 2.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. LGSCV, art. 1.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. LGSCV, art. 2, comma secondo.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. LGSCV, art. 2, comma secondo.

⁽⁵¹⁾ Cfr. *AAS Suppl.*, 63 (1992) 53.

⁽⁵²⁾ Cfr. *AAS Suppl.*, 72 (2001) 1-2.

a) quanto attribuito, in tale materia, dalla normativa vigente al Governatore, alla Pontificia Commissione SCV e al Delegato Speciale, a far data dal 22 febbraio, compete al Cardinale Presidente;

b) tutte le funzioni di natura amministrativa o esecutiva⁽⁵³⁾ che soprattutto, ma non esclusivamente, il *Regolamento generale del personale SCV* demanda al Delegato Speciale della Pontificia Commissione SCV, attesa la scomparsa di tale figura, sono esercitate dal Segretario Generale del Governatorato.

In margine a ciò, al fine di armonizzare la norma con le competenze passate dal Delegato Speciale al Segretario Generale, è stato anche indicato che due concrete «funzioni» che il Regolamento attribuiva al Segretario Generale sono esercitate dal Vice Segretario Generale⁽⁵⁴⁾.

A seguito della promulgazione della nuova legge fondamentale vengono a scomparire le cariche di «Governatore» e di «Delegato Speciale della Pontificia Commissione SCV»: unico titolare dell'esercizio del potere esecutivo è ora il Cardinale «Presidente del Governatorato», con le limitazioni derivanti dal fatto che la pienezza dei poteri risiede nel Sommo Pontefice⁽⁵⁵⁾ e con quelle già sopra ricordate circa il fatto che su alcune materie, proprie del potere esecutivo, è coinvolto anche l'organo delegato all'esercizio del potere legislativo⁽⁵⁶⁾.

Un'altra realtà che faceva parte della compagine del Governatorato, destinata ad offrire l'apporto della competenza professionale dei suoi membri alla Pontificia Commissione SCV, soprattutto anche se non esclusivamente in quanto organo del potere esecutivo, era la «Consulta dello Stato» della Città del Vaticano, istituita da Paolo

⁽⁵³⁾ Ad eccezione dell'applicazione delle sanzioni disciplinari decise dalla Commissione Disciplinare del Governatorato, si tratta, in genere, di atti con cui vengono comunicate decisioni in materia di personale (o anche in altre materie) assunte dal Cardinale Presidente (secondo il vigente RGPSCV tali decisioni sono attribuite in capo alla Pontificia Commissione SCV).

⁽⁵⁴⁾ Si tratta semplicemente dell'assunzione dell'impegno morale del dipendente assunto in ruolo (cfr. art. 14 § 2) e della valutazione di ricorsi gerarchici da parte del Segretario Generale (cfr. art. 93 § 3).

⁽⁵⁵⁾ Cfr. LF, art. 1, n. 1.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. LF, artt. 5, n. 3; 12 (cfr. anche art. 7, nn. 2 e 3).

VI, con il Motu Proprio «Una struttura particolare» del 28 marzo 1968⁽⁵⁷⁾, senza pregiudicare le competenze del Consigliere Generale dello Stato, carica allora ancora ricoperta⁽⁵⁸⁾.

Essa, organo con funzione consultiva, era a disposizione della Pontificia Commissione SCV, come ricordato espressamente anche nella legge sul governo dello SCV 24 giugno 1969⁽⁵⁹⁾, non è stata molto utilizzata dopo i primi anni⁽⁶⁰⁾, a motivo della sua natura collegiale e della conseguente scarsa «agilità».

La nuova legge fondamentale non prevede più tale organo collegiale, essendosi preferito prevedere dei Consiglieri dello Stato — il primo dei quali ha la denominazione di «Consigliere Generale dello Stato» —, che, pur potendo essere sentiti anche collegialmente, non formano però un organo.

Ciò renderà molto più agile il loro utilizzo, secondo le specifiche competenze dei singoli.

La loro collaborazione sarà prestata soprattutto in ordine all'elaborazione delle leggi, anche se non esclusivamente, potendo essere consultati in altre materie di particolare importanza⁽⁶¹⁾. Per questo ne facciamo menzione in questo contesto.

Il Consigliere Generale, poi, oltre a presiedere le eventuali riunioni dei Consiglieri, potrà essere incaricato dal Cardinale Presidente del Governatorato di esercitare funzioni di coordinamento e di rappresentanza dello Stato⁽⁶²⁾.

Atteso quanto previsto in altri articoli della legge fondamentale⁽⁶³⁾, è da intendere che ci si riferisce al «coordinamento» di attività di commissioni di studio di determinati problemi e alla «rappresentanza» non legale, ma in atti di altra natura (cerimonie, ecc.).

⁽⁵⁷⁾ Cfr. *AAS Suppl.* 40 (1968) 1-4 (dev'essere: 3-6!).

⁽⁵⁸⁾ Il Consigliere Generale dello Stato, Principe Carlo Pacelli, morì nel 1970. Egli era, in ordine di tempo, il secondo Consigliere dello Stato, dopo il padre, Avv. Francesco Pacelli, principale conduttore, per conto del Papa Pio XI, delle trattative con l'Italia, che portarono ai Patti Lateranensi.

Alla sua morte, il Principe Carlo Pacelli non fu sostituito e la carica di Consigliere Generale rimase vacante.

⁽⁵⁹⁾ Cfr. LGSCV, art. 4.

⁽⁶⁰⁾ Dalla sua istituzione è stata riunita solo 18 volte.

⁽⁶¹⁾ Cfr. LF, artt. 13, nn. 1 e 2; 4, n. 2.

⁽⁶²⁾ Cfr. LF, art. 13, n. 3.

⁽⁶³⁾ Cfr., in concreto, artt. 9, n. 1, *b*; 8, n. 2.

4. *Il « Governatorato » e la sua strutturazione.*

Come è noto, la struttura dello Stato e le linee essenziali della sua organizzazione e del suo funzionamento erano state definite al momento del suo sorgere dalla legge fondamentale e dalle altre cinque leggi del 7 giugno 1929.

Per quanto attiene al « Governatorato » — dopo una sua prima regolamentazione embrionale, indicata nella legge sull'ordinamento amministrativo 7 giugno 1929, n. IV⁽⁶⁴⁾ — una più concreta determinazione della sua organizzazione e della sua struttura si ebbe solo con la legge 1° dicembre 1932, n. XXXII e con il Regolamento 5 dicembre 1932, n. XXXIII⁽⁶⁵⁾.

Da allora sono intervenuti molti cambiamenti nell'organizzazione e nella struttura del Governatorato, la cui organizzazione amministrativa è stata ed è regolata da molti atti normativi, per cui non è facile indicarli tutti.

Comunque, chi è interessato può seguire la genesi e l'evoluzione delle varie strutture esaminando tutta la normativa vaticana in materia a partire dal 1929 fino al presente⁽⁶⁶⁾.

⁽⁶⁴⁾ Cfr. artt. 5-14.

⁽⁶⁵⁾ Cfr. *AAS Suppl.* 4 (1932), rispettivamente 21-25 e 26-45.

⁽⁶⁶⁾ La norma fondamentale in questa materia è costituita attualmente dall'art. 5 della LGSCV (ripreso dall'art. 1 del *Regolamento generale per il personale di ruolo dipendente dallo Stato della Città del Vaticano* 1 luglio 1969, n. LII (= RGPSCV/1969) — in *AAS Suppl.* 40 [1969] 33-80 — articolo ancora in vigore, in ragione dell'art. 2 del decreto 3 maggio 1995, n. CCXXXI, con cui è stato promulgato il RGPSCV). Esso, comunque, ha subito varie modifiche con successivi atti normativi parziali, ossia relativi a singole strutture, soppresse o modificate o istituite.

Per alcune Direzioni e per alcuni Uffici e Servizi esistono disposizioni normative specifiche, che cercherò di indicare in nota per ciascuno di essi, senza la pretesa di essere completo.

Non mi sembra opportuno, invece, in questo contesto, tenere conto di tutti gli altri testi normativi emanati a partire dal 1929 fino al presente, ma non più vigenti.

Per quanto poi attiene all'organizzazione « embrionale » del Governatorato, cfr. CAMMEO F., *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Firenze 1932, 112-113.

Non si deve inoltre dimenticare che in vari testi normativi, non aventi direttamente ad oggetto la materia, sono presenti anche disposizioni relative sia all'organizzazione amministrativa degli Uffici sia alla condizione giuridico-economica dei dipendenti.

Tenendo conto della normativa vigente e di qualche novità introdotta dalla nuova legge fondamentale — e senza trascurare il fatto che il Consigliere Generale ed i Consiglieri dello Stato possono essere sentiti, oltre che in ordine all'elaborazione delle leggi, anche « in altre materie di particolare importanza »⁽⁶⁷⁾ (e dunque nell'esercizio del potere esecutivo) — la struttura del Governatorato attualmente⁽⁶⁸⁾ prevede:

— un *Consiglio dei Direttori*⁽⁶⁹⁾.

Esso è un organo di natura consultiva, destinato ad assistere il Cardinale Presidente in quanto delegato all'esercizio del potere esecutivo — dunque in quanto Presidente del Governatorato — per la predisposizione e l'esame dei bilanci e per altri affari di ordine generale riguardanti il personale e l'attività dello Stato.

Esso è convocato periodicamente e presieduto dal Cardinale Presidente.

È composto dai Direttori — ed equiparati — e vi prendono parte anche il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale.

Si sta elaborando un breve Regolamento per il suo funzionamento; dovrà essere previsto anche un attuario.

A) *Direzioni generali*⁽⁷⁰⁾:

⁽⁶⁷⁾ Cfr. LF, art. 13, n. 1 (cfr. anche n. 3).

⁽⁶⁸⁾ Non manca l'intenzione di rivedere alcune strutture per adeguarle alle mutate esigenze, oltre che alla « filosofia » sottesa alla nuova legge fondamentale.

⁽⁶⁹⁾ Cfr. LF, art. 11.

Precedentemente, esisteva il « Consiglio d'Amministrazione »: cfr. decreto 1 luglio 1969 (= RGPSCV/1969), n. LII — in *AAS Suppl.* 41 (1969) 33-65 —, artt. 3-6: tali articoli rimasero in vigore, in ragione dell'art. 2, del decreto 3 maggio 1995, n. CCXXXI con cui è stato promulgato il RGPSCV. Secondo tale normativa si trattava di un organismo di natura puramente consultiva, con le attribuzioni in materia di personale e di coordinamento delle attività dei vari Uffici e Servizi, ma poteva essere interpellato su altre questioni. Era composto dal Segretario Generale, dai Direttori generali e Direttori e presieduto dal Delegato Speciale. Vi assisteva il Capo dell'Ufficio legale e potevano esservi invitati altri (generalmente i Vice Direttori ed equiparati), in particolare il Ragioniere Capo, quando si trattava di materie attinenti ai bilanci, e i vari Capi Ufficio e Servizio, secondo le materie trattate; fungeva da segretario un dipendente di carriera direttiva ed il verbale doveva essere inviato alla Pontificia Commissione.

⁽⁷⁰⁾ La situazione attuale — come già notato — è diversa da quella che appare nella legge sul governo dello SCV (24 giugno 1969) e nel RGPSCV/1969, essendo intervenuti nel frattempo (sono passati oltre 30 anni!) vari cambiamenti.

a) *Segreteria Generale* ⁽⁷¹⁾: Costituisce, di per sé, l'insieme degli Uffici che offrono un supporto più diretto all'attività di governo dello Stato, anche se, al momento, comprende al suo interno realtà meno direttamente attinenti a tale attività. Alla Segreteria Generale fanno capo i seguenti Uffici:

— Ufficio legale ⁽⁷²⁾: svolge, a servizio dei Superiori e delle varie strutture del Governatorato, le attività proprie di un ufficio giuridico e di un ufficio legislativo, trattando tutte le pratiche aventi attinenza con l'interpretazione e l'applicazione della normativa vigente o che comunque presentano risvolti di natura legale, come pure l'elaborazione dei progetti di atti a contenuto normativo.

— Ufficio del personale ⁽⁷³⁾: tratta tutte le pratiche relative allo stato giuridico ed economico del personale, dall'assunzione fino al collocamento in quiescenza.

⁽⁷¹⁾ È in studio una sua eventuale diversa denominazione, ma soprattutto è nelle intenzioni una sua diversa « collocazione » rispetto al presente, nel senso che si vorrebbe evitare che essa appaia come una Direzione, anche se la prima, tra le altre, dal momento che gli Uffici e Servizi che ora la compongono, o almeno alcuni tra di essi, sono al servizio diretto del Cardinale Presidente — tramite il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale — in particolare in quanto titolare dell'esercizio del potere esecutivo, ossia in quanto Presidente del Governatorato (senza escludere, del tutto, per certi aspetti, il supporto che qualche Ufficio — ad es., l'Ufficio Legale ed il Dipartimento Amministrativo — dovrà dargli in quanto Presidente della Pontificia Commissione SCV in ordine alla attività legislativa e a tutte le altre questioni in cui la stessa dovrà o potrà essere coinvolta: cfr. LF, artt. 5, n. 3 e 12). Le Direzioni, invece, svolgono una funzione in specifici settori di attività, diversamente da quanto avviene per alcuni degli Uffici e Servizi della Segreteria Generale.

Dalla Segreteria generale dipende anche il Registro Autoveicoli Vaticani (RAV), che non figura nei testi normativi pubblicati e nell'*Annuario Pontificio*; per la sua competenza, cfr.: *Compiti e attribuzioni del Registro Autoveicoli Vaticani (R.A.V.) della Segreteria Generale del Governatorato SCV* (6 aprile 1976); cfr. *Regolamento per la circolazione degli autoveicoli*, promulgato con il decreto 12 giugno 1997, n. CCLXXXVIII — in *AAS Suppl.* 78 (1997) 69-84 —, art. 1.

Dalla stessa dipende anche il personale amministrativo dei Tribunali (cfr. LGSCV, art. 5, I, 7; RGPSCV/1969, promulgato con il decreto 1° luglio 1969, n. LII — in *AAS Suppl.* 41 (1969) 33-65 — art. 1, I, 7; legge 21 novembre 1987, n. CXIX — in *AAS Suppl.* 58 (1987) 45-52 —, art. 11, 3° comma); per le sue attribuzioni, cfr. *Attribuzioni del Personale amministrativo dei Tribunali dello SCV* (s.d.).

⁽⁷²⁾ Cfr. *Attribuzioni dell'Ufficio Legale del governatorato SCV* (25 febbraio 1976).

⁽⁷³⁾ Cfr. *Attribuzioni dell'Ufficio del Personale e dello Stato Civile del Governatorato SCV* (6 marzo 1976); decreto con il quale viene istituito l'Ufficio di Stato Civile, Protocollo e Archivio 11 dicembre 1986, n. CV, in *AAS Suppl.* 57 (1986) 57-60.

— Ufficio dello Stato civile e degli Atti pubblici e privati ⁽⁷⁴⁾: cura, come un normale ufficio di anagrafe, tutta la materia propria dello stato civile, si occupa della registrazione e conservazione di tutti gli atti pubblici e privati. Custodisce anche l'archivio delle leggi.

— Ufficio del Protocollo ed Archivio generale ⁽⁷⁵⁾: Riceve, protocolla e conserva tutta la corrispondenza in arrivo ed in partenza e cura l'archiviazione di tutte le pratiche trattate dai Superiori come pure quelle gestite dalle Direzioni/Servizi, aventi natura generale.

— Dipartimento Amministrativo ⁽⁷⁶⁾: Tratta tutta la materia attinente alla contabilità, all'elaborazione, emissione, trasmissione ed incasso delle fatture attive, al saldo delle fatture passive, e soprattutto alla redazione del bilancio del Governatorato.

— Sistemi Informativi ⁽⁷⁷⁾: Gestisce e segue tutto ciò che attiene alla realtà dei mezzi informatici in uso presso il Governatorato.

— Ufficio Filatelico e Numismatico ⁽⁷⁸⁾: Si occupa di tutto ciò che attiene all'emissione di monete e di francobolli, come pure ai rapporti con il «mondo» dei collezionisti.

— Ufficio delle Poste e del Telegrafo ⁽⁷⁹⁾: Gestisce tutta l'attività relativa al movimento postale e telegrafico, sia all'interno dello Stato sia da e verso gli Stati esteri.

⁽⁷⁴⁾ Cfr. *Attribuzioni dell'Ufficio del Personale e dello Stato Civile del Governatorato SCV* (6 marzo 1976); decreto con il quale viene istituito l'Ufficio di Stato Civile, Protocollo e Archivio 11 dicembre 1986, n. CV, in *AAS Suppl.* 57 (1986) 57-60; decreto con il quale vengono istituiti l'Ufficio di Stato Civile e degli Atti pubblici e privati e l'Ufficio del Protocollo e Archivio Generale 12 novembre 1993, n. CCX, in *AAS Suppl.* 64 (1993) 53-56.

⁽⁷⁵⁾ Cfr. decreto con il quale viene istituito l'Ufficio di Stato Civile, Protocollo e Archivio 11 dicembre 1986, n. CV, in *AAS Suppl.* 57 (1986) 57-60; decreto con il quale vengono istituiti l'Ufficio di Stato Civile e degli Atti pubblici e privati e l'Ufficio del Protocollo e Archivio Generale 12 novembre 1993, n. CCX, in *AAS Suppl.* 64 (1993) 53-56.

⁽⁷⁶⁾ Era denominato «Ufficio della Ragioneria Centrale», fino al decreto 27 maggio 1995, n. CCXXXVI, in *AAS Suppl.* 76 (1995) 77-80; per le competenze cfr. anche *Attribuzioni dell'Ufficio della Ragioneria Centrale del Governatorato SCV* (2 marzo 1976); cfr. anche decreti del Card. Presidente Pont. Comm. SCV n. 237749 (18 marzo 1994) e n. 237973 (26 marzo 1994).

⁽⁷⁷⁾ Si tratta di una struttura in fase di organizzazione, non ancora regolamentata da alcun atto normativo, in sostituzione del precedente Centro Elaborazione Dati, che, in via di fatto, faceva riferimento all'Ufficio della Ragioneria Centrale (ora Dipartimento Amministrativo).

⁽⁷⁸⁾ Cfr. *Attribuzioni e compiti dell'Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato SCV* (26 febbraio 1976).

⁽⁷⁹⁾ Cfr. ordinanza relativa al servizio postale 30 luglio 1929, n. VIII, in *AAS*

— Centro Servizi Pellegrini e Turisti⁽⁸⁰⁾: È a disposizione, per informazioni e per altri servizi, dei pellegrini e dei turisti che accedono al Vaticano.

b) *Direzione generale dei Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie*⁽⁸¹⁾: Cura tutto ciò che attiene alla conservazione, al restauro ed alla custodia del patrimonio artistico della S. Sede, ad essa affidato, garantendone e regolandone la fruizione da parte dei visitatori. A questa Direzione Generale fanno capo:

— Uffici della Direzione generale, integrati dalla Segreteria e dall'Amministrazione.

— Reparti (sono praticamente Uffici: 12), competenti per vari settori e tipi di collezioni e per determinate epoche storiche;

— Laboratorio di restauro;

— Gabinetto ricerche scientifiche.

c) *Direzione generale dei Servizi Tecnici*: Attraverso i vari Servizi in cui è strutturata, si occupa di tutto ciò che attiene alla realizzazione di nuovi edifici ed impianti tecnologici (elettrici, di riscaldamento e condizionamento, telefonici ecc.), alla ristrutturazione e ma-

Suppl. 1 (1929) 41-44; ordinanza relativa ai servizi telegrafici e telefonici 23 novembre 1929, n. X, in *AAS Suppl.* 1 (1929) 49-52; ordinanza relativa all'uso di macchine per la francatura delle corrispondenze postali 10 gennaio 1933, n. XXXVII, in *AAS Suppl.* 5 (1933 1-4); Nozioni e Norme per l'esecuzione del Servizio Telegrafico (25 ottobre 1973), Città del Vaticano 1973; Nozioni e Norme per l'esecuzione del Servizio Postale (25 ottobre 1973), Città del Vaticano 1973.

⁽⁸⁰⁾ Struttura, operativa da oltre un anno, non ancora costituita formalmente.

⁽⁸¹⁾ Cfr. *Regolamento interno della Direzione Generale dei Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie* (31 luglio 1971), Città del Vaticano 1971; cfr. decreto del Card. Presidente Pont. Comm. SCV n. 241442 (25 luglio 1994). Ad essa sono affidati anche i compiti già dell'Ufficio Informazione Pellegrini e Turisti (istituito a seguito di decisione della Pont. Comm. SCV [cfr. Verbalì Adunanze plenarie: 25 aprile 1970, 5; 9 giugno 1970, premesse, 3; 28 novembre 1970, V, 3; 30 marzo 1971, II, 9; 22 giugno 1973, I; 31 maggio 1974, V, 1; 22 giugno 1984, II] ma senza alcun atto «formale»), appartenente prima alla Segreteria generale, ora unito ai Musei vaticani e praticamente soppresso come Ufficio [cfr. Verbalì Adunanze plenarie Pont. Comm. SCV: 31 ottobre 1992, Varie, 4; 5 maggio 1993, pp. 9-10]: cfr. decreto del Card. Presidente della Pont. Comm. SCV n. 225618 (15 dicembre 1992).

Presso i Musei funziona una struttura, incaricata di tenere i rapporti con i «Patrons of the Arts» degli stessi. Il Coordinatore Internazionale dei vari gruppi di «Patrons and Friends of the Vatican Museums», pur operando in stretto rapporto con la Direzione Generale dei Musei, dipende direttamente dalla Pont. Comm. SCV, a cui riferisce circa lo svolgimento della sua attività (cfr. lett. n. 245618, del 16 gennaio 1995).

nutenzione di quelli esistenti, come pure alla gestione delle strade e dei giardini, e alla nettezza urbana. I Servizi sono:

— Servizi centrali⁽⁸²⁾: segreteria, archivio e riproduzione disegni, contratti e ordinativi, contabilità, magazzini e approvvigionamento, magazzino centrale, mensa di servizio);

— Servizio dell'Edilizia;

— Servizio dei Laboratori e Impianti;

— Servizio dei Telefoni⁽⁸³⁾;

— Giardini Vaticani.

B) *Direzioni*:

a) *Direzione dei Servizi Economici*. Si occupa di tutto ciò che attiene all'acquisto ed alla rivendita di generi alimentari e di vestiario, dei carburanti, dei tabacchi e di altro genere, a servizio degli Organismi e dei cittadini vaticani, come pure dei dipendenti autorizzati.

b) *Direzione dei Servizi Sanitari*⁽⁸⁴⁾. Adempie a tutte le funzioni istituzionali proprie delle strutture sanitarie pubbliche, in ordine all'igiene del territorio e degli ambienti di lavoro, nello Stato e nelle zone extraterritoriali; tramite i suoi ambulatori, è al servizio delle Amministrazioni della S. Sede per tutti gli adempimenti di medicina legale e fiscale, come pure dei cittadini e dei dipendenti per tutto ciò che attiene alla tutela della salute.

c) *Direzione dei Servizi Generali*⁽⁸⁵⁾. Accorpa insieme diversi Servizi, tra loro non del tutto omogenei:

— Ufficio Merci⁽⁸⁶⁾. La sua funzione principale è di natura istituzionale e coincide con quella propria di una Dogana di Stato, svol-

⁽⁸²⁾ Cfr. decreto 15 novembre 1996, n. CCLXIV in *AAS Suppl.* 67 (1986) 93-96.

⁽⁸³⁾ Cfr. ordinanza relativa ai servizi telegrafici e telefonici 23 novembre 1929, n. X, in *AAS Suppl.* 1 (1929) 49-52.

⁽⁸⁴⁾ Cfr. ordinanza relativa al servizio sanitario 28 settembre 1929, n. IX, in *AAS Suppl.* 1 (1929) 45-46; *Regolamento per il Corpo sanitario e per i servizi igienico-sanitari* 8 maggio 1933, n. XXXIX, in *AAS Suppl.* 5 (1933) 9-19; decreto del Card. Presidente della Pont. Comm. SCV, n. 230996 del 1 luglio 1993. Oggi, il tutto è regolato dal *Regolamento della Direzione dei Servizi Sanitari*, promulgato con decreto 12 giugno 1997, n. CCLXXVII, in vigore dal 1 ottobre 1997, in *AAS Suppl.* 78 (1997) 41-68; cfr. anche decreti del Card. Presidente della Pont. Comm. SCV, n. 304219 del 25 marzo 1998 e n. 321139, del 6 marzo 1999.

⁽⁸⁵⁾ Cfr. decreto 15 novembre 1996, n. CCLXIII in *AAS Suppl.* 67 (1996) 89-92.

⁽⁸⁶⁾ Cfr. legge con cui si delega al Governatore SCV la potestà legislativa per costituire un ufficio per la introduzione, esportazione e verifica delle merci, e determinarne le attribuzioni 27 dicembre 1939, n. IV, in *AAS Suppl.* 11 (1939) 18; legge delegata con

gendo tutti gli adempimenti relativi all'importazione ed all'esportazione di merci. Svolge anche un servizio come struttura incaricata delle spedizioni.

— Servizio della Floreria. Provvede all'arredamento degli ambienti destinati a fini istituzionali dello Stato e di alcuni Organismi della S. Sede, come pure gli allestimenti effettuati in occasione di Celebrazioni e Cerimonie (Basilica Vaticana, Piazza San Pietro, Aula delle Udienze, ecc); si occupa anche dell'arredamento degli appartamenti delle Personalità vaticane.

— Servizio dell'Autoparco. Ha in gestione e custodia il parco macchine a servizio dello Stato e della S. Sede.

d) *Direzione della Specola Vaticana*⁽⁸⁷⁾. Struttura preesistente allo Stato della Città del Vaticano, risalente addirittura nelle sue radici, all'epoca della riforma del calendario, avviata da Gregorio XIII nel 1576. Una sua riorganizzazione è stata operata da Leone XIII il 14 marzo 1891. Opera, come struttura scientifica, nel settore della ricerca astronomica, servendosi anche di un moderno osservatorio realizzato da qualche decennio a Tucson in Arizona.

e) *Direzione degli Studi e Ricerche Archeologiche*⁽⁸⁸⁾.

f) *Direzione delle Ville Pontificie*⁽⁸⁹⁾. Si occupa di quanto attiene alla custodia e alla manutenzione del Palazzo Pontificio e dei giardini ad esso annessi in Castel Gandolfo. Gestisce anche una fattoria esistente nel complesso delle Ville.

cui viene costituito un ufficio per la introduzione, esportazione e verifica delle merci, e se ne determinano le attribuzioni 30 dicembre 1939, n. VI in *AAS Suppl.* 11 (1939) 20-22; *Attribuzioni e funzioni dell'Ufficio Merci dello SCV* (31 marzo 1976); decreto relativo alle attribuzioni dell'Ufficio Merci 1 aprile 1977, CXXXIV in *AAS Suppl.* 49 (1977) 9-11.

(87) Cfr. MAFFEO S., *Nove Papi, una missione. Cento anni della Specola Vaticana*, Città del Vaticano, 1991.

(88) Esiste attualmente solo sulla carta.

(89) Inizialmente denominata «Azienda autonoma delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo ed annessi»: cfr. Regolamento 5 dicembre 1932, n. XXXIV in *AAS Suppl.* 4 (1932) 57-68; decreto con il quale è promulgato il Regolamento interno della Direzione delle Ville Pontificie 15 ottobre 1973, n. XVC, in *AAS Suppl.* 44 (1973) 25-32; decreto con il quale sono modificati l'art. 10 del decreto 15 ottobre 1973, n. XCV, e l'elenco delle proprietà della Santa Sede, annessi e dipendenze, site nei Comuni di Castel Gandolfo e di Albano Laziale 30 giugno 1984, n. LXXVI in *AAS Suppl.* 55 (1984) 53-60.

Con riferimento alle Ville Pontificie di Castel Gandolfo, mi permetto segnalare due interessanti pubblicazioni: BONOMELLI E., *I Papi in campagna*, Roma, 1953, e PETRILLO S., *Le Ville Pontificie di Castelgandolfo*, Città del Vaticano, 2000.

Non sono formalmente Direzioni, ma fanno parte della struttura del Governatorato e godono di una condizione analoga a quella delle Direzioni anche:

1) *L'Ufficio Vendita Pubblicazioni e Riproduzioni dei Musei Vaticani*⁽⁹⁰⁾. Pur in una particolare relazione con la Direzione generale dei Musei, è giuridicamente distinto da essa. La sua funzione è quella di curare la realizzazione e la vendita di pubblicazioni destinate a diffondere la conoscenza dei tesori d'arte custoditi nei Musei, e di oggettistica, ispirata ai medesimi.

2) *Il Corpo di Vigilanza dello SCV*⁽⁹¹⁾. Svolge tutti i compiti istituzionali propri dei vari corpi di Polizia esistenti in uno Stato, sia a

⁽⁹⁰⁾ Istituito con decreto del Card. Presidente della Pont. Comm. SCV n. 229691 (15 maggio 1993) e dotato di statuto e regolamento propri, riorganizzando una precedente struttura incaricata della « gestione » delle vendite di oggetti artistici e pubblicazioni derivate dai tesori custoditi nei Musei vaticani. Con decreto del Card. Presidente della Pont. Comm. SCV n. 274901 (8 settembre 1997), esso è stato separato dalla Direzione Generale dei Musei, sottoposto direttamente alla Pont. Comm. SCV e dotato di statuto e regolamento nuovi. Resta, però, un certo legame con i Musei, oltre che nel nome, nel fatto che oggetto delle proprie pubblicazioni e riproduzioni sono i tesori custoditi soprattutto nei Musei vaticani e l'attività di vendita, nello SCV, si svolge quasi esclusivamente negli ambienti degli stessi Musei.

⁽⁹¹⁾ Regolamento organico e di disciplina per il Corpo della Gendarmeria Pontificia 8 maggio 1933, n. XL in *AAS Suppl.* 5 (1933) 21-82; decreto con il quale si promulga il nuovo Regolamento organico e di disciplina per il Corpo della Gendarmeria Pontificia 8 dicembre 1946, n. XXXIX, Città del Vaticano 1946; decreto con il quale sono apportate variazioni ad alcune disposizioni del Regolamento organico e di disciplina per il Corpo della Gendarmeria Pontificia 30 dicembre 1953, n. LXXXIII in *AAS Suppl.* 24 (1953) 61-64; lettera del Papa Paolo VI al Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, Cardinale Giovanni Villot, con cui vengono disciolti i Corpi militari pontifici ad eccezione della Guardia Svizzera (14 settembre 1970) in *AAS* 62 (1970) 587-588; legge per lo scioglimento del Corpo della Gendarmeria Pontificia e per la istituzione di un Ufficio centrale di vigilanza 15 dicembre 1970, n. LXVII in *AAS Suppl.* 42 (1970) 53-55; decreto con il quale è promulgato il Regolamento per il personale dell'Ufficio centrale di vigilanza 12 febbraio 1971, n. LXIX in *AAS Suppl.* (1971) 1-9; decreto con il quale vengono apportate alcune modifiche al Regolamento per il personale dell'Ufficio centrale di vigilanza ed alla tabella allegata, sotto la lettera B, al decreto 28 novembre 1972, n. LXXXVII, 1 luglio 1975, n. CXIV in *AAS Suppl.* 47 (1975) 4-143; decreto con il quale è promulgato l'Ordinamento dell'Ufficio Centrale di Vigilanza 30 dicembre 1981, n. XXVI in *AAS Suppl.* 52 (1981) 77-100; decreto con il quale vengono apportate modifiche all'Ordinamento dell'Ufficio Centrale di Vigilanza 1 febbraio 1989, n. CXXXVI in *AAS Suppl.* 59 (1989) 65-72; legge con la quale l'Ufficio Centrale di Vigilanza è posto alle dirette dipendenze della Pontificia Commissione SCV, con la denominazione di «Corpo di Vigilanza SCV» 25 marzo 1991, in CLXVIII in

livello statale che municipale, compresi quelli di polizia di frontiera e di polizia giudiziaria, in ordine al controllo del territorio ed al mantenimento dell'ordine pubblico.

3) La *Farmacia Vaticana* ⁽⁹²⁾. Provvede a tutto ciò che attiene al rifornimento e alla vendita ai cittadini, ai residenti, ai dipendenti vaticani e agli assistiti dal Fondo Assistenza Sanitaria (= Ente mutualistico vaticano) di prodotti farmaceutici ed affini.

Presso il Governatorato esistono anche:

— la *Commissione per il personale*, con funzione consultiva in materia di personale ⁽⁹³⁾;

— la *Commissione disciplinare*, investita dell'esame e della decisione in materia di determinati interventi disciplinari nei confronti dei dipendenti ⁽⁹⁴⁾;

— il *Comitato per la sicurezza*, con funzione di studio e di proposta in materia di sicurezza ⁽⁹⁵⁾.

AAS Suppl. 62 (1991) 9-12; decreto con il quale sono emanate disposizioni per la copertura di posti vacanti nel Corpo di Vigilanza SCV 4 ottobre 1991, n. CLXXVII in *AAS Suppl.* 62 (1991) 39-42; decreti del Card. Presidente della Pont. Comm. SCV, nn. 221484 (8 luglio 1992), 229353 (4 maggio 1993), 234800 (1 dicembre 1993) [e lettera del Delegato Speciale, n. 234834 (3 dicembre 1993)], 272316 (17 luglio 1997), 318270 (2 gennaio 1999), 335702 (13 dicembre 1999).

⁽⁹²⁾ Non è una vera Direzione, ma costituisce ormai una realtà autonoma, sotto la responsabilità di un Direttore Amministrativo: cfr. decreto 14 giugno 1996, n. CCLIV in *AAS Suppl.* 77 (1996) 52-56, mentre fino ad allora era considerata parte della Direzione dei Servizi Sanitari, anche se di fatto da molto tempo agiva autonomamente.

⁽⁹³⁾ Cfr. RGPSCV, artt. 94; 12 §§ 6 e 7; 39 § 4; 77 § 2; cfr. anche decreto del Card. Presidente della Pont. Comm. SCV n. 314315, del 19 ottobre 1998.

⁽⁹⁴⁾ Cfr. RGPSCV, artt. 95; 61; 62 § 2; 63; 64; cfr. anche Regolamento della Commissione Disciplinare dello Stato della Città del Vaticano, promulgando con decreto 11 luglio 1995, n. CCXXXVII in *AAS Suppl.* 66 (1995) 81-88, e decreto del Card. Presidente della Pont. Comm. SCV n. 314315, del 19 ottobre 1998.

⁽⁹⁵⁾ Cfr. decreto 26 marzo 1999, n. CCCX in *AAS Suppl.* 70 (1999) 13-16; anche decreto del Card. Presidente della Pont. Comm. SCV n. 324971, del 12 maggio 1999.

